

# Distacco dei lavoratori in Austria



## BASI DEL SISTEMA DELLE CASSE DI SUSSIDIO PER FERIE NEL SETTORE EDILE AUSTRIACO

---

In considerazione delle peculiarità del settore edile, che è caratterizzato da frequenti cambiamenti del posto di lavoro oppure da ripetute interruzioni dell'attività, in Austria è stata disposta in sede legislativa una particolare normativa in materia di ferie per i lavoratori di questo settore; tali norme sono state poi fissate nella BUAG (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, Legge sull'indennità di ferie e di fine rapporto per i lavoratori edili).

Le norme della BUAG servono in particolare a proteggere il diritto al congedo retribuito e a garantire il diritto al pieno godimento delle ferie malgrado le interruzioni dei rapporti di lavoro. A questo scopo, in Austria è stata introdotta la procedura relativa alle Casse Ferie, nel quadro della quale i datori di lavoro versano alla BUAK (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, cassa austriaca dei lavoratori edili) contributi mensili per finanziare la futura indennità ferie dei lavoratori.

La BUAK è un ente di diritto pubblico preposto all'applicazione della normativa e incaricato del controllo e della gestione amministrativa del diritto alle ferie dei lavoratori.

Questo opuscolo spiega in maggiore dettaglio i principi della procedura relativa alle Casse Ferie nel caso particolare del distacco dei lavoratori in Austria.

## INTRODUZIONE GENERALE

---

Sono inclusi nella procedura relativa alle Casse Ferie della BUAK i lavoratori che non hanno la loro sede di lavoro abituale in Austria e che sono stati distaccati o inviati dalle imprese per espletare attività edili ai sensi della BUAG nel quadro di prestazione di servizi transnazionale.

Ai sensi della BUAG un distacco deve rispondere ai seguenti criteri:

- Un'impresa
- durante un rapporto di lavoro esistente
- impiega in Austria
- lavoratori, che non svolgono abitualmente la loro attività in Austria,
- per un periodo di max. 12 mesi (che per cause imprevedibili possono essere prolungati una sola volta di altri 12 mesi)
- per effettuare lavori edili ai sensi della BUAG
- nel quadro della continuazione di una prestazione lavorativa o di un distacco di mano d'opera.

Sono compresi inoltre anche i lavoratori che, pur svolgendo la loro attività abituale in Austria, sono impiegati per prestare la propria mano d'opera nella Repubblica Federale da imprese non aventi sede in Austria.

E' l'attività effettivamente svolta dal lavoratore che determina se un rapporto di lavoro ricade o meno nel campo di applicazione della BUAG. Nel caso in cui un lavoratore svolga sia attività che per loro natura ricadono nel campo di applicazione della BUAG sia attività che non sono contemplate da essa, in linea di principio sarà determinante l'attività svolta in prevalenza dal lavoratore.

Se un lavoratore è inviato in Austria alle condizioni indicate sopra, la normativa austriaca in materia di ferie, e quindi la BUAG, sarà applicabile al suo rapporto di lavoro per tutta la durata della sua occupazione in Austria, a prescindere dal diritto altrimenti applicabile.

Da ciò si evince che le imprese sono obbligate a versare integrazioni salariali alla BUAK per la durata del distacco. L'obbligo di versare supplementi salariali alla BUAK, comincia già a partire dal primo giorno di distacco. I supplementi riguardano soltanto il settore ferie e garantiscono il diritto alla prestazione al lavoratore che può far valere direttamente nei confronti di BUAK il proprio diritto al pagamento dell'indennità ferie.

## OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

---

In generale, l'impresa distaccante è soggetta all'obbligo di comunicare alla BUAK il distacco di lavoratori nell'industria edile austriaca. A questo scopo BUAK mette a disposizione due formulari, uno per la notifica dei dati aziendali e uno per la comunicazione dei dati specifici del lavoratore. Entrambi i formulari si possono trovare sulla homepage [www.buak.at](http://www.buak.at) alla sezione Europaverfahren.

In linea di principio, le comunicazioni devono essere notificate alla BUAK entro 14 giorni dall'inizio di un'attività regolata ai sensi della buag, a meno che il distacco in Austria non sia già stato notificato alla ZKO (Zentralen Koordinationsstelle, Ufficio centrale di coordinazione) per il controllo del lavoro irregolare del ministero federale delle finanze, mediante l'apposito modulo ZKO, come previsto dal § 7 b par. 3 e 4 AVRAG (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, legge sull'adeguamento delle norme in materia di contratti di lavoro).

Qualora la durata del distacco superi un mese, è obbligatorio inviare alla BUAK comunicazioni successive con cadenza mensile; queste comunicazioni dovranno arrivare entro il 15 del mese successivo al periodo da compensare.

Il distacco dei lavoratori deve essere comunicato alla Zentralen Koordinationsstelle per il controllo del lavoro irregolare del ministero federale delle finanze utilizzando il formulario (ZKO) al più tardi una settimana prima che il lavoratore inizi l'attività. Le comunicazioni relative al settore edile sono inoltrate alla BUAK che le considererà come prime comunicazioni.

## CALCOLO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

---

L'impresa deve versare contributi per il finanziamento dell'indennità ferie per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di lavoro regolato ai sensi della buag.

L'ammontare dei contributi che le aziende devono versare per i lavoratori distaccati dipende dall'attività svolta in Austria dai lavoratori e dal salario stabilito per tale attività ai sensi del contratto collettivo austriaco. Ai sensi del § 7 par. 1 Z 1 AVRAG i lavoratori in distacco transnazionale hanno obbligatoriamente diritto per lo meno al compenso che, secondo quanto stabilito per legge mediante regolamento o contratto collettivo, è erogato a lavoratori simili in imprese simili in quella sede di lavoro.

Per calcolare il contributo settimanale di un lavoratore occorre aumentare il salario orario definito dal contratto collettivo del 25% e poi moltiplicarlo per il fattore applicabile alle ferie. L'importo di tale fattore è stabilito per decreto dal Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministero Federale per il lavoro, gli affari sociali e la tutela dei consumatori) e attualmente, nel caso un orario lavorativo di 39h/settimana, è pari a 11,5. Per ottenere l'importo del contributo giornaliero occorre dividere il risultato per 5.

La BUAK prescrive che la ditta paghi i contributi per tutti i giorni di occupazione di un periodo contributivo. Un periodo contributivo corrisponde a un mese solare. I contributi di cui è prescritto il pagamento sono esigibili il 15 del secondo mese successivo al periodo contributivo.

## DIRITTO ALLE FERIE

---

I lavoratori maturano il proprio diritto alle ferie durante il periodo in cui sono distaccati o inviati in Austria a prescindere dallo statuto del diritto del lavoro in linea di principio applicabile. In questo quadro una settimana solare è costituita da 5 giorni lavorativi regolamentati ai sensi della buag e vale come una settimana di ferie maturate. La BUAK rileva tutte le settimane di ferie maturate e le somma tra loro indipendentemente dall'impresa presso la quale esse sono state accumulate.

Il numero di settimane accumulate dal lavoratore determina quindi la quantità di giorni di ferie che matura.

Il diritto alle ferie sussiste però solo in proporzione alle settimane di ferie maturate per le quali l'azienda ha pagato alla BUAK i contributi calcolati. Inoltre tale diritto sussiste anche in proporzione alle settimane lavorative svolte (§ 4 par. 1a BUAG) nel corso di un anno solare. Il diritto è calcolato in base a periodi di impiego registrati presso la BUAK e può essere goduto immediatamente.

Dopo avere maturato 52 settimane di ferie è possibile ottenere il numero massimo di giorni di congedo. Il diritto alle ferie è commisurato alle settimane di occupazione accumulate. A partire da 1150 settimane di lavoro il diritto alle ferie è pari a 30 giorni lavorativi, se il numero delle settimane è inferiore è pari a 25 giorni.

Il diritto all'indennità ferie deve essere esercitato presso la BUAK utilizzando il formulario "Einreichung um Urlaubsentgeltansprüche Entsendung", reperibile sulla homepage [www.buak.at](http://www.buak.at) alla sezione Europaverfahren („Info über ArbeitnehmerInnen“). Questo formulario deve essere sottoscritto dall'azienda e deve pervenire presso la BUAK al più presto un mese prima, o al più tardi un mese dopo, il mese in cui si desiderano le ferie. L'indennità è versata da BUAK mediante bonifico bancario direttamente sul conto indicato dal lavoratore.

L'impresa distaccante è esonerata dall'obbligo di pagamento delle integrazioni salariali alla BUAK per la durata del periodo di godimento delle ferie. In questi giorni i contributi sono a carico della BUAK. Inoltre la BUAK si fa carico anche dei contributi spettanti al datore di lavoro per il godimento delle ferie fino a una percentuale massima del 30,1%. Questi contributi sono versati attraverso la BUAK direttamente all'ente previdenziale (straniero). Anche i contributi del datore di lavoro e le imposte sui salari (a partire da una franchigia annuale di €100,-) sono versati dalla BUAK.

Qualora non abbiano consumato completamente le ferie né durante il periodo di distacco né nei 6 mesi successivi (nel caso di un rapporto di lavoro in essere con l'impresa distaccante), i lavoratori distaccati possono chiedere l'indennizzo delle ferie maturate in Austria. La domanda di indennizzo deve essere presentata esclusivamente dal lavoratore e presuppone che questi non abbia un contratto di lavoro regolato ai sensi della BUAG da almeno 6 mesi.

## ESONERO DAL SISTEMA DELLE CASSE FERIE

---

E' possibile che una società attiva nel settore edile con sede all'estero che distacchi lavoratori in Austria per una prestazione di lavoro temporanea venga esonerata dal pagamento delle integrazioni salariali alla BUAK.

L'esonero tuttavia è possibile solo quando l'impresa è inserita in un sistema sociale o di casse ferie simile ed equivalente nello Stato in cui ha la sede, l'attività dell'impresa distaccante è svolta abitualmente nello Stato di invio oppure i singoli rapporti di lavoro sono caratterizzati da legami più stretti con lo Stato distaccante che con l'Austria e durante il periodo di svolgimento dell'attività il versamento dei contributi alla rispettiva cassa nello Stato di origine continua.

Fino ad oggi la BUAK ha concluso accordi quadro sul reciproco esonero dei lavoratori in caso di distacco con la tedesca ULAK (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft, cassa di sussidio per le ferie e del conguaglio di salario) e la società di mutua assicurazione di diritto tedesco ZVK-Bau (Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes, cassa di previdenza integrativa del settore edilizio), che sono riunite nell'Associazione di casse per la previdenza integrativa tedesca SOKA BAU, con la francese UCF (Union des Caisses de France du Réseau Congés Intempéries BTP, Unione delle Casse di Francia della Rete Congedi Intemperie Edili) e con la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili).

## CONTATTI E INFORMAZIONI

---

Per informazioni generali sul  
distacco:

[www.buak.at/Europaverfahren](http://www.buak.at/Europaverfahren)

Contatti:

Telefono: +43 (0) 579 579  
int. 1888

Richieste via fax:

+43 (0) 579 579 int. 91898

Email:

[koordinierungsstelle@buak.at](mailto:koordinierungsstelle@buak.at)

 +43 (0) 579 579 2000

PER NOI LE VOSTRE ESIGENZE CONTANO!

**Servizio clienti**

Tel DW 5000  
Fax DW 95 0 99  
Mail kundendienst@buak.at

**Cassa di previdenza aziendale**

Tel DW 3000  
Fax DW 93 0 99  
Mail buak-bvk@buak.at

**Corsi di formazione BUAK**

Tel DW 3500  
Fax DW 93 5 99  
Mail buak-schulungen@buak.at

**ORARI DI APERTURA****Vienna**

Lunedì, Martedì, Sabato  
8.00 – 15.00  
Mercoledì 8.00 – 18.00  
Venerdì 8.00 – 12.00

**Tirolo, Carinzia e Stiria**

Lunedì - Giovedì  
8.00 – 15.00  
Venerdì 8.00 – 12.00

**Austria Superiore, Salisburgo e**

**Burgenland**  
Lunedì - Giovedì  
8.00 – 13.00  
Venerdì 8.00 – 12.00

**Vorarlberg**

Lunedì - Venerdì  
8.00 – 12.00

**SEDI****Vienna**

1050 Wien  
Kliebergasse 1A  
Fax DW 92 1 99  
Mail betriebsbetreuung@buak.at

**Burgenland**

7000 Eisenstadt  
Wiener Straße 7  
FaxDW 92 1 99  
Mail betriebsbetreuung@buak.at

**Salisburgo**

5020 Salzburg  
Hans-Sachs-Gasse 5  
FaxDW 92 1 99  
Mail betriebsbetreuung@buak.at

**Austria Superiore**

4020 Linz  
Anastasius-Grün-Str.26-28/1/16  
Fax DW 92 3 99  
Mail lo@buak.at

**Stiria**

8020 Graz  
Mohsgasse 10  
FaxDW 92 4 99  
Mail lst@buak.at

**Carinzia**

9010 Klagenfurt  
Bahnhofstraße 24  
FaxDW 92 5 99  
Mail lk@buak.at

**Tirolo**

6020 Innsbruck  
Meinhardstraße 3  
FaxDW 92 8 99  
Mail lt@buak.at

**Vorarlberg**

6900 Bregenz  
Kaiserstraße 27  
FaxDW 92 9 99  
Mail lv@buak.at